# CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO

*Area Metropolitana di Roma Capitale*

## IL VICE SINDACO

**Oggetto**: **Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.**

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6, recante "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale*";

**VISTO** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale, n.21 del 27 gennaio 2020;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale, n.44 del 22 febbraio 2020;

**VISTE** le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n.45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*"; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n.45;

**VISTE** altresì le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020;

**VISTA** inoltre l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgente in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;*

**PRESO ATTO** dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffuso dell'epidemia, dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale;

**VISTA** l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 che qui integralmente si richiama e si allega, ad oggetto: "*Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica*", con la quale viene stabilito tra l'altro:

- Di individuare misure di informazione, prevenzione e di monitoraggio dell'isolamento, nonché ulteriori misure per la profilassi ed il trattamento dei soggetti potenzialmente contagiati, da adottare nelle Regioni non interessate dal *cluster,* dove si verificano casi le cui modalità di trasmissione non siano note;
- Di realizzare una compiuta azione di prevenzione, attraverso l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

**RITENUTO** di individuare misure di informazione, prevenzione e di monitoraggio dell'isolamento, nonchè ulteriori misure per la profilassi ed il trattamento dei soggetti potenzialmente contagiati, da adottare nelle Regioni non interessate dal *cluster,* dove si verificano casi le cui modalità di trasmissione non siano note;

**RITENUTO** che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

**RITENUTO** pertanto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

**VISTO** che nella medesima ordinanza si stabilisce che i Sindaci devono promuovere la diffusione delle informazioni inerenti le misure di prevenzione da osservare;

**VISTO** il T.U.E.L.;

**VISTA** l'ordinanza n. Z00002 del 26/02/2020 della Regione Lazio;

Con i poteri di legge:

## ORDINA

1. In tutti gli Uffici pubblici devono essere messe a disposizione degli addetti nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
2. Nei medesimi uffici devono essere esposti presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggio affollamento e transito, le informazioni inerenti le misure di prevenzione rese note dal Ministro della salute come da (***allegato 1)*** che è parte integrante del presente provvedimento;
3. L'azienda di trasporto pubblico locale deve adottare interventi di pulizia straordinaria dei mezzi;
4. Tutti gli esercizi commerciali, nonché le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande devono tenere esposte all'ingresso le misure di prevenzione e sicurezza richiamate ***(allegato 1)***;
5. I viaggi di Istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono sospese fino al 15 marzo 2020;
6. Quanto alle procedure concorsuali, deve essere garantita in tutte le fasi del concorso una adeguata distanza di sicurezza ( la trasmissione *droplet ).*

Il presente provvedimento deve essere notificato a cura dei Messi Comunali ai seguenti indirizzi, o tramite casella di posta certificata (PEC);

- A tutto il personale dirigente per conoscenza e per esecuzione;
- A tutte le Associazioni dei commercianti per conoscenza e per esecuzione;
- All'azienda di trasporto pubblico locale per esecuzione;
- All'Azienda Sanitaria Locale per conoscenza;
- A tutti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio Comunale;
- Al comandate la Polizia Locale per esecuzione e controllo;
- Al dirigente del Commissariato di Tivoli per esecuzione e controllo;
- Alla tenenza dei Carabinieri per esecuzione e controllo;
- Alla Procura della Repubblica per conoscenza;
- Alla Protezione Civile;

Copia del presente provvedimento venga pubblicato all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente, per conoscenza a tutta la popolazione residente.

Guidonia Montecelio, 27.02.2020

**IL VICE SINDACO**
Chiara Amati